2018/0169 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Contesto

|  |  |
| --- | --- |
| Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM (2018) 337 final – 2018/0169 (COD)] | 28 maggio 2018 |
| Data di adozione del parere del Comitato delle regioni sulla proposta | 6 dicembre 2018 |
| Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta | 12 dicembre 2018 |
| Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura | 12 febbraio 2019 |
| Data dell'accordo politico del Consiglio su un orientamento generale | 26 giugno 2019 |
| Date dei triloghi | 10 ottobre 201912 novembre 20192 dicembre 2019 |
| Data in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo di compromesso | 18 dicembre 2019 |
| Data in cui la commissione ENVI del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso  | 21 gennaio 2020 |
| Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (punto I/A) | 5 febbraio 2020  |
| Data dell'accordo politico in seno al Consiglio (punto I/A) | 18 febbraio 2020 |
| Data in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato la posizione del Consiglio (punto I/A)  | 20 marzo 2020 |
| Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura | 7 aprile 2020 |

2. Finalità della proposta della Commissione

L'acqua è una risorsa limitata nell'Unione europea: un terzo del suo territorio è soggetto a condizioni di stress idrico. Il crescente fabbisogno delle popolazioni e i cambiamenti climatici renderanno in futuro ancora più problematico disporre in Europa di acqua in quantità e di qualità sufficienti.

La proposta sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ha l'obiettivo di contribuire ad alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'UE nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementando le pratiche di riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione agricola.

Oltre alla gestione della domanda e alle misure di efficienza, il riutilizzo dell'acqua è uno strumento importante per la gestione integrata delle risorse idriche e dovrebbe essere incoraggiato ogniqualvolta sia pertinente ed efficace sotto il profilo dei costi, salvaguardando al contempo la salute pubblica e garantendo la protezione dell'ambiente.

La proposta stabilisce prescrizioni minime armonizzate di qualità delle acque per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nell'irrigazione agricola. Per essere adatte all'utilizzo nell'agricoltura, le acque reflue urbane trattate, che sono già state sottoposte a determinati trattamenti a norma della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, dovranno essere sottoposte a ulteriori trattamenti per soddisfare i parametri minimi di qualità.

Fissando prescrizioni minime, la proposta stabilisce un approccio armonizzato per il riutilizzo dell'acqua a fini di irrigazione in tutta l'UE. Ciò garantirà parità di condizioni per i gestori che producono e forniscono acque depurate e per gli agricoltori.

Si stima che lo strumento proposto potrebbe consentire un riutilizzo di acque per uso irriguo dell'ordine di circa 6,6 miliardi di m³ all'anno rispetto a 1,7 miliardi di m³ all'anno in assenza di un quadro giuridico a livello dell'UE. Riutilizzare più del 50 % del volume totale di acqua teoricamente disponibile per l'irrigazione proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue dell'UE permetterebbe di evitare oltre il 5 % dell'estrazione diretta delle acque superficiali e sotterranee, con il risultato di ridurre lo stress idrico in generale di oltre il 5 %.

4. Osservazioni sulla posizione del Parlamento europeo

Nella posizione adottata in prima lettura il 12 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha suggerito modifiche alla proposta della Commissione, in particolare:

* riferimenti a un futuro ampliamento del campo di applicazione della legislazione;
* nuove responsabilità per i soggetti che intervengono nel sistema di riutilizzo dell'acqua diversi dai gestori degli impianti di depurazione; e
* un ruolo più significativo delle autorità competenti.

Il Parlamento europeo ha introdotto, inoltre, disposizioni specifiche per fronteggiare i possibili rischi dovuti alle microplastiche. Nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di trilogo, la Commissione ha riconosciuto che le microplastiche sono fonte di preoccupazione e si è impegnata a proseguire gli sforzi per affrontare la questione. A tal fine la Commissione ha accettato di pubblicare la seguente dichiarazione: “*La Commissione riconosce che le microplastiche sono sostanze che destano crescente preoccupazione in relazione alla qualità dell'acqua. Alla luce di quanto precede e, considerando che si tratta di un problema generale non limitato unicamente alle acque depurate, la Commissione è disposta a continuare ad adoperarsi per affrontare ulteriormente tale importante questione."*

Dopo l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, il Parlamento europeo dovrebbe approvare formalmente l'accordo raggiunto nei triloghi.

5. Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo raggiunto nei triloghi. Le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione comprendono:

* una clausola discrezionale che consente agli Stati membri di decidere se autorizzare il riutilizzo dell'acqua sul loro territorio, o parte di esso, applicando condizioni restrittive e con l'obbligo di giustificare e riesaminare periodicamente tali decisioni;
* l'introduzione del concetto di "sistema di riutilizzo dell'acqua", che può comprendere diversi soggetti, dal gestore dell'impianto di depurazione fino all'utilizzatore finale;
* un ruolo più significativo per le autorità pubbliche nella gestione dei rischi; e
* una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'organizzare il sistema di gestione dei rischi e di autorizzazione.

In linea generale, l'accordo raggiunto preserva gli obiettivi della proposta originaria della Commissione, mantenendo il livello di ambizione delle prescrizioni minime ma consentendo la flessibilità auspicata dagli Stati membri nell'attuazione delle nuove norme.

6. Conclusioni

La Commissione accetta la posizione adottata dal Consiglio.